

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 10 Gennaio 2025

Lettera informativa n. 1/2025

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO:

1) CAMBIA LA TASSAZIONE DAL 2025 PER LE AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI

2) NUOVI REQUISITI DI DEDUCIBILITA' PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERITA

1) CAMBIA LA TASSAZIONE DAL 2025 PER LE AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte importanti novità che impattano sul **trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti**.

In sostanza, la nuova disposizione:

- sostituisce il criterio alla base della determinazione del *fringe benefit*, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla **tipologia di veicolo in base all'alimentazione**;
- **modifica le percentuali** da applicare al costo chilometrico ACI corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri.

Prima delle modifiche, infatti, il *fringe benefit* era calcolato:

per i contratti stipulati **entro il 30 giugno 2020**, al 30% dell'importo convenzionale ACI;

per i contratti stipulati **a decorrere dal 1° luglio 2020** in misura pari alle emissioni di anidride carbonica, ovvero al:

- 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
- 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;
- 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

La legge di Bilancio 2025 modificando la lettera a) dell'art. 51, co. 4 del TUIR prevede per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all'alimentazione del veicolo a prescindere dalle sue emissioni.

In particolare le tre nuove fasce sono:

- **10%** del costo chilometrico per i veicoli **elettrici**;
- **20%** per i veicoli ibridi **plug-in**;
- **50%** per tutti gli **altri** veicoli, indipendentemente dalla classe di emissione,

secondo un modello quindi che incentiva l'assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l'assegnazione di quelle con motore endotermico.

Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di “nuova immatricolazione”, concessi in uso promiscuo con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”. Mutuando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 14 agosto 2020 n. 46, in relazione all'analoga disposizione della L. 160/2019:

- la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori **immatricolati dal 1° gennaio 2025**;
- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del *benefit* costituisce il momento rilevante al fine di individuare i **“contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”**;
- è necessario, tra l'altro, che **il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

Restano ancora dubbi circa l'eventuale assegnazione di auto già immatricolate prima del 2025 se l'assegnazione avverrà dopo il 1° gennaio 2025. Secondo le prime indicazioni, sarebbero applicabili i precedenti limiti previsti a decorrere dal 1° luglio 2020.

Vista la coesistenza di più regimi (entro il 30 giugno 2020 / dal 1° luglio 2020 / dal 1° gennaio 2025), le **tabelle ACI** di riferimento riportano, oltre alla misura del *benefit* calcolato con la nuova misura del 50%, anche il *benefit* in relazione alle ulteriori misure necessarie per il calcolo sulla base delle previgenti discipline.

Si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta lato impresa, ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Pertanto, a norma della lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR, i relativi **costi sono deducibili nella misura del 70%** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Inoltre, qualora venga effettuato un addebito al dipendente per l'utilizzo privato almeno pari al *benefit* convenzionale, anche l'Iva assolta sugli acquisti risulta interamente detraibile.

2) NUOVI REQUISITI DI DEDUCIBILITA' PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTA

Con l'occasione, si segnala infine che, come preannunciato dalla nostra Lettera informativa n. 36 del 12 dicembre 2024, sono confermati i **nuovi requisiti per la deducibilità**, dal reddito d'impresa e dall'IRAP, delle **spese di rappresentanza** (ivi inclusi gli omaggi) e di quelle di **trasferta**.

Pertanto la **deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle di trasferta** (sostenute da amministratori, dipendenti e collaboratori) sarà **consentita unicamente se i pagamenti saranno effettuati attraverso strumenti tracciabili, quali carte di credito, di debito, prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati